DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA NAZIONALE

Art. 1

Chiunque intenda produrre pellicole cinematografiche nazionali ad intreccio, di metraggio non inferiore a 1500 metri, e valersi di tale produzione ai fini della presente legge, deve, prima dell'inizio delle operazioni relative, darne avviso al Ministero delle corporazioni, indicando il titolo delle pellicole da produrre e lo stabilimento in cui avverra' la produzione, presentando altresi' un riassunto del soggetto e l'elenco del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo, che dovra' partecipare alla produzione.

Compiuta la produzione ne dovra' informare il suddetto Ministero, al quale dovranno pure essere comunicate le eventuali varianti apportate al programma del lavoro, nel corso della produzione stessa.

Versione in vigore dal 19 agosto 1931, non più in vigore dal 1 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale
Estremi	Legge 18 giugno 1931, n. 918
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-della-produzione-cinematografica-nazionale/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it